

**SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE _____ PER IL
SUPPORTO AL SERVIZIO SCUOLABUS NEL TERRITORIO DI MONTALBANO JONICO**

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____
TRA

il COMUNE DI MONTALBANO JONICO in persona di:

- DR. Vincenzo PIERRO domiciliato per la carica presso la sede comunale, in -viale Sacro Cuore -
MONTALBANO JONICO quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale,

E

L'Associazione _____;

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di MONTALBANO JONICO intende riconoscere e favorire l'apporto delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà;
- che il Comune di MONTALBANO JONICO intende assicurare l'attività di Supporto al Servizio Scuolabus sino alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020;
- che con determinazione n. _____ del _____ era stato approvato l' Avviso pubblico attività di accompagnamento alunni su scuolabus - rivolto alle Associazioni del volontariato
- Che con determinazione n. _____ del _____ è stata individuata a seguito di valutazione, quale idonea a svolgere la gestione, l'associazione _____.

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di MONTALBANO JONICO e l'Associazione _____ cooperano per favorire, attraverso le prestazioni di propri volontari, le attività di cui al successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune.

La presente convenzione risulta composta dal testo della stessa.

ART. 2 – ATTIVITA'

Il Servizio affidato consiste nel supporto al Servizio Scuolabus rivolto alle scuole dell'infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo "N. Fiorentino" di Montalbano Jonico.

Le prestazioni consistono in:

- presa in carico i ragazzi dalle famiglie al mattino e dalla scuola all'uscita;
- consegna dei ragazzi alla rispettiva scuola accompagnando i bambini fino all'ingresso, assicurandosi che siano presi in consegna dal personale scolastico o adottando comportamenti atti a limitare al massimo le situazioni di pericolo;
- vigilanza sulle attività di salita e discesa dai mezzi, aiutando i più piccoli in tali momenti;
- verifica che all'interno del mezzo i ragazzi tengano un comportamento educato e non disturbino l'autista, che per tutta la durata del percorso restino seduti e non creino in alcun modo disagi agli altri passeggeri ovvero all'autista, e che non compiano danneggiamenti al mezzo.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione:

- a) per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra garantire la disponibilità di un numero di propri volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati e in possesso di idonei requisiti.
- b) dichiarare il nominativo del responsabile delle attività oggetto del presente avviso.
- c) assicurare che tutto il personale volontario operante nella Organizzazione sia regolarmente assicurato
- d) garantire la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione in merito a:
 - nominativi, modalità e tempi di impegno dei volontari adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
 - nominativi del responsabile di cui al punto b) che precede.
 - limitare al massimo il turn-over e sostituendo il personale con altro di pari requisiti;

- e) fornire l'elenco dei volontari incaricati delle attività di cui alla presente convenzione.
- f) stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni dei propri volontari e per la responsabilità civile verso terzi. A tale scopo l'Associazione trasmetterà al Comune copia delle polizze assicurative;
- g) realizzare il servizio escludendo ogni rapporto fra il Comune e i volontari a tal fine impiegati e escludere ogni rapporto di lavoro tra il personale dell'Associazione ed il Comune stesso neanche a titolo precario o a tempo determinato.
- h) ai fini della verifica della effettiva realizzazione degli interventi, rendersi pienamente disponibile ad un rapporto costante tra il proprio responsabile di cui al punto b) che precede e le strutture operative del Comune, da concretizzarsi anche in riunioni periodiche, per l'eventuale ridefinizione e revisione delle modalità operative.

ART. 4 – VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune:

- a) si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, possibilmente alla presenza del responsabile delle attività di cui al punto b) dell'articolo 3. Eventuali richiami devono essere comunicati all'Associazione per scritto affinché l'Organizzazione adotti i necessari provvedimenti in merito.
- b) ha facoltà di richiedere la sostituzione di chi, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, risulti non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto verso gli utenti e i loro famigliari.

ART.5 – PARTE ECONOMICA

L'importo massimo destinato al finanziamento forfettario è pari a €8.000,00 quale rimborso spese.

Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione, per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, l'importo massimo di €8.000,00 per l'anno scolastico e si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di diminuire lo stanziamento economico in relazione all'effettiva esecuzione del progetto.

L'Associazione dovrà, a consuntivo, presentare il rendiconto all'Amministrazione Comunale per le attività effettivamente svolte, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione o da Legale Rappresentante.

L'erogazione del rimborso avverrà mensilmente, previa presentazione di regolare nota spese.

ART.6 – VALIDITA'

La convenzione avrà durata dalla data stipula fino al termine dell'a.s. 2019/2020.

ART.7 –RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà del Comune risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- c) concessione a terzi, totale o parziale, del servizio affidato;
- d) grave inadempimento o frode dell'Associazione atta a compromettere il risultato del servizio;
- e) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- f) non attuazione del progetto presentato;
- g) avvenuta applicazione di tre richiami nell'arco di durata della presente convenzione.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata.

Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione della presente convenzione in tutti i casi previsti dal codice civile, oltre che in caso di diversa scelta di gestione del servizio. In tale caso dovrà essere effettuata comunicazione alla associazione almeno 15 giorni prima della interruzione della collaborazione. In tal caso il contributo da versare alla associazione verrà riproporzionato in base alla effettiva durata della gestione.

L'applicazione della risoluzione della convenzione non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune di azioni di risarcimento per danni subiti.

L'associazione avrà facoltà di recesso, comunicandolo all'Amministrazione, a fronte di motivate esigenze. Dovrà in ogni caso garantire il termine dell'anno scolastico in corso, salvo diverse modalità operative individuate dalle parti.

ART.8 – DATI SENSIBILI

L'Associazione si impegna ad osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione dei dati

personali e/o sensibili di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio.

ART.9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Associazione.

ART.11 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'Associazione saranno risolte in via bonaria. In caso di esito negativo sarà adita l'Autorità Giudiziaria. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

ART.12 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione, ivi comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'Associazione.

Il Comune di MONTALBANO JONICO
Responsabile Area Amministrativa e Socio-Culturale

L'Associazione _____
Il Presidente